

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 06/05/2022

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 132/F/2022

OGGETTO: POTENZIAMENTO DEI CREDITI D'IMPOSTA NEL 2022 CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL "DECRETO AIUTI"

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, il **credito di imposta** sugli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nell'anno 2022 cresce dal 20 al 50%. Lo stabilisce l'articolo 20 della bozza del **Decreto Aiuti** approvato dal Governo. La misura potenziata si estende agli acquisti del primo semestre 2023, qualora prenotati entro la fine del corrente anno.

Il decreto-legge aiuti, che non è ancora stato pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale», modifica il quadro delle **misure agevolative** per gli investimenti con caratteristiche Industria 4.0.

Dopo l'intervento operato dall'articolo 10 del DI 4/2022, che ha alzato a **50 milioni** il limite agevolabile per gli investimenti in beni materiali effettuati nel triennio 2023-2025 con

obiettivi di transizione ecologica, viene potenziato l'incentivo per i **beni immateriali** che rientrano nelle caratteristiche indicate dall'allegato B) alla legge 232/2016.

L'attuale norma (comma 1058 della legge 178/2020) stabilisce per tali beni immateriali un credito di imposta pari al 20% del costo sostenuto, fino a un tetto di 1 milione, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2023, con coda al 30 giugno 2024 in presenza di "**prenotazioni**" (ordine confermato e acconto pagato non inferiore al 20%) entro fine 2023.

L'articolo 20 del decreto Aiuti ritaglia, all'interno di questo arco temporale triennale, un sottoperiodo, corrispondente al solo 2022 (con coda al primo semestre 2023 per prenotazioni entro la fine del corrente anno) nel quale il tax credit è portato al 50% del costo, fermo restando però il tetto di **1 milione di spesa agevolabile**. Tetto che, a questo punto, potrebbe costituire il vero limite all'incentivo dato che va a coprire un periodo di oltre tre anni, di cui uno (il 2022) super agevolato.

L'**agevolazione potenziata al 50%** riguarda anche gli investimenti già effettuati prima della entrata in vigore della norma, purché a partire **dal 1° gennaio 2022**. A tal fine, è irrilevante che l'ordine al fornitore sia stato fatto nel 2021, essendo invece sufficiente che la cessione del bene immateriale, con la relativa consegna e il passaggio della proprietà, sia avvenuta nell'anno attualmente in corso.

Anche se la norma non lo specifica espressamente, dovrebbero rientrare nell'incremento di aliquota anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di "**cloud computing**", come indicato nel comma 1058.

Resta invece immutato il quadro delle agevolazioni per i **software 4.0** acquisti negli anni successivi al 2022.

Nel **2023** (coda al primo semestre 2024) il tax credit è come detto del **20%**.

Nel **2024** (coda al primo semestre 2025) scende al **15%** (con 1 milione di plafond dispesa, distinto da quello del triennio precedente) per collocarsi al **10%** nel 2025 (coda al primo semestre 2026), con un ulteriore milione di plafond.

Per i **beni materiali 4.0** (allegato A alla legge 232/2016), gli incentivi sono quelli disciplinati, da ultimo, dal decreto milleproroghe 228/2021 e dal DI 4/2022.

Per gli investimenti effettuati nell'intero anno 2022 (come stabilito dall'articolo 3-quater del DI 228/2021), qualora "**prenotati**" a fine 2021, valgono i crediti nella misura più elevata, pari al 50% (scaglione 2,5 milioni), al 30% (tra 2,5 e 10 milioni) e al 10% (tra 10 e 20 milioni). Gli scaglioni coprono anche investimenti effettuati nel 2021 e negli ultimi 45 giorni del 2020.

Le aliquote scendono a **40%-20%-10%** (distintamente per i tre scaglioni) nell'anno 2022 (senza "prenotazione" nel 2021) e nella coda del primo semestre 2023. Per gli investimenti effettuati nel triennio 2023-2024-2025 (oltre che nella coda temporale del primo semestre 2026, in presenza di "prenotazioni" entro fine 2025) il credito di imposta scende ulteriormente, nei tre scaglioni già richiamati, al **20%-10%-5 per cento**. Il DI 4/2022, come sopra ricordato, ha previsto una ulteriore percentuale del 5% per gli acquisti oltre 10 milioni e fino a 50 milioni per beni compresi nel Pnrr aventi obiettivi di transizione ecologica.

Incentivi 4.0

➤ **Beni immateriali 4.0**

Il testo del c.d. Decreto Aiuti prevede, fra le misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, **il potenziamento dei seguenti crediti d'imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0:**

- **il credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0;**
- **il credito d'imposta formazione 4.0.**

Le misure introdotte mirano da un lato a **potenziare l'aliquota agevolativa degli investimenti in software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni inclusi nell'allegato B** annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e ss.mm.ii. e dall'altro lato a *"rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle **piccole e medie imprese**, con specifico riferimento alla **qualificazione delle competenze del personale**".*

Per quanto concerne **il credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0**, il rafforzamento dell'agevolazione interessa gli investimenti di cui all'**articolo 1, comma 1058, L. 178/2020** (c.d. Legge di Bilancio 2021) e ss.mm.ii. effettuati:

- **dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022;**
ovvero
- **entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione al 31.12.2022.**

L'aliquota prevista per gli investimenti in software 4.0 già effettuati o da effettuarsi nell'arco temporale sopra indicato **aumenterà** dall'attuale 20% **al 50%**.

Dunque **lo scenario, presente e futuro, del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0** sarà il seguente:

- **investimenti effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023** su prenotazione, **credito del 50%** entro il limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro, ai sensi della modifica all'**articolo 1, comma 1058, L. 178/2020** contenuta nel Decreto Aiuti;
- **investimenti effettuati nel 2023 ovvero entro il 30.06.2024** su prenotazione, **credito del 20%** entro il limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1058, L. 178/2020**;
- **investimenti effettuati nel 2024 ovvero entro il 30.06.2025** su prenotazione, **credito del 15%** entro il limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1058-bis, L. 178/2020**;
- **investimenti effettuati nel 2025 ovvero entro il 30.06.2026** su prenotazione, **credito del 10%** entro il limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1058-ter, L. 178/2020**.

Per quanto concerne il **credito d'imposta formazione 4.0** la modifica al **comma 211 dell'articolo 1 L. 160/2019** (c.d. Legge di Bilancio 2020) contenuta nel Decreto Aiuti si articola in due linee d'azione:

- **rafforzamento del credito d'imposta per le Pmi la cui attività formativa soddisfi i requisiti previsti dal Decreto;**
- **depotenziamento del credito d'imposta per le Pmi la cui attività formativa non soddisfi le condizioni previste dal Decreto.**

Le attività ammissibili al credito d'imposta in misura maggiorata saranno quelle relative alla *"formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese"* in grado di soddisfare **entrambi i seguenti requisiti:**

- **attività formative erogate dai soggetti individuati con apposito Decreto del Mise**, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Aiuti;
- **risultati** relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze **certificati** secondo le modalità stabilite con il medesimo Decreto.

Al soddisfacimento congiunto delle condizioni sopra indicate il **credito d'imposta formazione 4.0** spetterà nelle seguenti misure:

- **aliquota del 70% (in luogo dell'attuale 50%) entro un massimale di credito di 300.000 euro per le piccole imprese;**

- **aliquota del 50% (in luogo dell'attuale 40%) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le medie imprese;**
- **aliquota del 30% (invariata) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le grandi imprese.**

Qualora, invece, **il progetto di formazione avviato successivamente all'entrata in vigore del Decreto Aiuti non soddisfi i requisiti** necessari per la maggiorazione delle aliquote, il credito d'imposta spettante sarà ridimensionato come segue:

- **aliquota del 40% (in luogo dell'attuale 50%) entro un massimale di credito di 300.000 euro per le piccole imprese;**
- **aliquota del 35% (in luogo dell'attuale 40%) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le medie imprese;**
- **aliquota del 30% (invariata) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le grandi imprese.**

Il rafforzamento del credito formazione 4.0 proposto a favore delle Pmi alimenta le speranze delle imprese circa **l'opportunità di proroga della misura al 2023 e successivi.**

Si rammenta, infatti, che ad oggi **l'agevolazione cesserà in relazione all'attività formativa svolta nel periodo d'imposta attualmente in corso**, non essendo stata riconfermata per il futuro dalla Legge di Bilancio 2022.

➤ **Beni materiali 4.0**

Nel 2022, se la prenotazione (ordine e acconto del 20%) era stata fatta entro il 31 dicembre 2021, valgono le percentuali previste già dal 16 novembre 2020: 50% fino a 2,5 milioni, 30% oltre 2,5 e fino a 10 milioni; 10% tra 10 e 20 milioni. Nel 2022 (e primo semestre 2023) tax credit ridotto a 40%-20%-10% distintamente per i tre scaglioni, mentre nel 2023-2024-2025 (coda primo semestre 2026) si passerà a 20%-10%-5% con plafond di spesa unici (ulteriore 5%, tra 10 e 50 milioni, per beni con obiettivi di transizione ecologica).

➤ **Beni materiali ordinari**

Vale ancora il credito di imposta del 10% per investimenti in beni strumentali non 4.0 effettuati nel 2022, qualora sia stato sottoscritto l'ordine e pagato un acconto del 20% entro il 31 dicembre 2021. Plafond di spesa pari a 2 milioni (che copre però anche investimenti effettuati dal 16 novembre 2020). Nel 2022, in assenza di prenotazione precedente, e anche nel primo semestre 2023 se si effettuerà ordine e acconto del 20% entro fine anno in corso, tax credit del 6% su un ulteriore plafond di 2 milioni.

➤ **Beni immateriali ordinari**

Credito di imposta del 10% anche per investimenti in beni immateriali non 4.0 effettuati nel corrente anno 2022 con prenotazione avvenuta entro il 31 dicembre 2021. Plafond di spesa fermo a 1 milione ed unico per tutti gli acquisti effettuati dal 16 novembre 2020.

Nel 2022, in assenza di prenotazione nell'anno precedente, e nel primo semestre 2023 (con ordine e acconto 20% entro fine 2022) il tax credit per gli immateriali "ordinari" passa al 6% con un plafond di 1 milione.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci